

Causa T-126/95

Dumez contro Commissione delle Comunità europee

«Diniego della Commissione di instaurare un procedimento per inadempimento —
Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 novembre 1995 II - 2865

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Diniego della Commissione di promuovere un ricorso per inadempimento — Esclusione*
(Trattato CE, artt. 169 e 173, quarto comma)
2. *Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Omissioni impugnabili — Omissione di promuovere un procedimento per inadempimento — Irricevibilità*
(Trattato CE, artt. 169 e 175)

1. È irricevibile il ricorso d'annullamento presentato da una persona fisica o giuridica contro il diniego della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro.

Detto diniego non è infatti impugnabile, da un lato, perché l'art. 169 del Trattato conferisce alla Commissione un potere discrezionale per avviare siffatto procedimento e, dall'altro, tenuto conto del fatto che una decisione negativa dev'essere valutata in funzione della domanda alla quale il diniego è stato opposto, perché la domanda cui risponde mira all'adozione da parte della Commissione di un parere motivato, che anch'esso non può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento.

2. È irricevibile il ricorso per carenza presentato da una persona fisica o giuridica e diretto a far dichiarare che, decidendo di non promuovere un procedimento per declaratoria d'inadempimento contro uno

Stato membro, la Commissione si è astenuta dallo statuire in violazione del Trattato.

Da un lato, infatti, l'art. 175 riguarda l'inerzia costituita dall'astensione dallo statuire o dal prendere posizione, e non l'adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario. Dall'altro, il ricorso per carenza è subordinato all'esistenza di un obbligo di agire a carico dell'istituzione considerata, in modo tale che l'asserita astensione sia in contrasto col Trattato.

Orbene, dall'art. 169 del Trattato risulta che la Commissione non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi di detto articolo, ma che in proposito essa dispone, invece, di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli ad esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato.